Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1894 — ROMA — Giovedì 4 Ottobre — Numero 233

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35****.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **421** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 e 33 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1. Il Monte delle pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per gl'insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, ed esteso agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888 numero 5858 (serie 3ª), è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.

Art. 2. Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

a) Dal contributo degl'insegnanti in servizio e pensionati;

b) Dai contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali ammessi al Monte;

c) Dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

d) Dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3. Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti agl'insegnanti in conformità della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art. 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto maestri.

Sarà pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degl'insegnanti nelle scuole facoltative, e negli asili di infanzia da essi mantenuti, e su quelli dei direttori e dei sotto-maestri. Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verrà ridotto a questa somma in quanto riguarda l'inscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di 5 centesimi sarà pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'inscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Art. 4. Il contributo annuo degl'insegnanti, durante il servizio, è stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gl'insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non inscritti al Monte, potranno far parte del Monte pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5. I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sotto-maestri.

I contributi nella misura complessiva del nove per cento saranno pagati direttamente dalle provincie e dai comuni, sulla somma totale degli stipendi determinati nel modo indicato all'art. 3.

Le provincie ed i comuni non sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella misura anzidetta, sullo stipendio assegnato alle scuole vacanti o provviste di titolari non soggetti al Monte; ma hanno diritto alla rivalsa del quattro per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse o da essi mantenute, o da altri enti a sgravio dell'obbligo fatto ai comuni, quando siano inscritti al Monte, in ragione degli stipendi da essi percepiti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intiera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla Tesoreria dello Stato per la riscossione.

Se l'amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva alla sovrimposta comunale e provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo della Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle Tesorerie dello Stato saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 12. La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio utile per la pensione e da calcolarsi nel modo indicato all'articolo 3.

Art. 13. Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella *A* unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'articolo 3.

Art. 14. Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi della media degli stipendi calcolata nel modo indicato all'articolo 12, quanti sono gli anni di servizio utile:

a) gli insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;

c) gli insegnanti che avendo servito meno di venticinque anni e più di dieci fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gli insegnanti che con più di dieci e meno di venticinque anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici od istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secandarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16. Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 18. Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni ed ai comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui all'art. 22.

Art. 19. Finchè non sieno definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente. Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità, possono cedersi o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 20. Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare del Regno od in un asilo infantile inscritto al Monte delle pensioni, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà inscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti con le quote tontinarie e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 20 *bis*. Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1. Per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. Per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per il delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3. Per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 21. Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, quanto il godimento della pensione perduti per effetto delle condanne suindicate possono essere ripristinati nei casi considerati sotto i numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Art. 21 *bis*. L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire e a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 21 *ter*. Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennità o pensione, ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 22. La presente legge non è obbligatoria per quei comuni dove già, al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante, e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi

orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agl'insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

Art. 23. Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e quelli negli asili d'infanzia che al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889, avevano un'età superiore ai trenta anni, e che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministrativi degli asili d'infanzia, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 24. Gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia che dopo il 1° gennaio 1879, e rispettivamente dopo il 1° gennaio 1889 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo proprio e di quello del comune per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 27. Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento, paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 27 *bis*. Gl'insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 27 e 29 saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

Art. 31. Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gl'insegnanti nelle scuole elementari cominceranno col 1° gennaio 1889 per gl'insegnanti negli asili.

Nessuna assegnazione di pensioni od indennità potrà esser fatta agl'insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati alla lettera *a*) dell'art. 14, ed al primo comma dell'art. 22 della presente legge.

Art. 32. Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, e quelle degli insegnanti negli asili infantili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 od al 1° gennaio 1889 saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole ed in asili cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopraindicate avevano un'età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30 ed inferiore ai 40, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 40 ed inferiore ai 55 anni, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un quarto;

d) per quelli che avevano un'età superiore ai 55 anni, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un terzo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 14, agli insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 27 e 27 *bis* saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

In nessun caso però la pensione da conferirsi ad uno degli insegnanti appartenenti ai gruppi contemplati alle lettere *c* e *d* del presente articolo, potrà essere inferiore a quella che spetterebbe, con pari o minore servizio, ad un insegnante dei gruppi *b* e *c*.

Art. 32 *bis*. Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 3.

Art. 33. Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 6, 25, 26, 28, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, serie 3ª.

Art. 3.

Le attività del Monte sono ripartite:

1. Nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti inscritti al Monte, in servizio o pensionati, o dei loro aventi diritto, e nell'intervallo di due censimenti colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2. Nella riserva di garanzia costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici fino al limite di un decimo della riserva tecnica;

3. In un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti inscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

Art. 4.

Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e di quelli negli asili d'infanzia entrati in servizio dopo il primo gennaio 1879, e rispettivamente dopo il primo gennaio 1889, o che essendo già nell'insegnamento alle date corrispondenti, avevano meno di 30 anni di età, ed alle pensioni ed alle indennità a favore delle loro vedove o dei loro orfani.

Art. 5.

Sono soggetti al Monte delle pensioni a partire dal 1° gennaio 1895 i Regi educatorii femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione.

Questi enti morali hanno l'obbligo dei versamenti del contributo al Monte per i loro insegnanti elementari nella misura di cinque centesimi degli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni fatti loro in natura.

Gli insegnanti nei Regi educatorii femminili a patrimonio sorvegliato sono soggetti al contributo annuo di quattro centesimi dei loro stipendi valutati nel modo indicato nell'alinea precedente.

Se lo stipendio così calcolato risultasse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per la misura del contributo e delle pensioni.

Il versamento dei contributi a carico dei Regi educatorii e dei rispettivi insegnanti sarà eseguito dai comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai comuni medesimi il diritto di rivalsa dall'intera somma pagata verso gli enti i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

Art. 6.

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte rilasciano un contributo pari a due centesimi dell'ammontare della rispettiva pensione.

Art. 7.

La vedova del maestro inscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte dell'insegnante, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato con l'art. 1 della presente legge.

Agli orfani delle maestre vedove, o separate legalmente dal marito, morte dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente.

Art. 8.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione riversibile per intero sul gruppo di orfani.

Gli orfani di padre e di madre godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore; e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova e i figli, quando questi, per essere di

altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 9.

Le pensioni di cui all'articolo precedente per le vedove e per gli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia inscritti al Monte, morti in servizio od in pensione, saranno liquidate in conformità delle tabelle *B* e *C*, applicate secondo le norme in esse indicate.

Art. 10.

In nessun caso le pensioni alla vedova ed agli orfani potranno eccedere i due terzi di quella che sarebbe spettata, o che era già stata liquidata all'insegnante. Se la pensione determinata colle tabelle *B* e *C* risultasse inferiore alle cento lire annue verrà elevata a questa somma.

Art. 11.

L'orfano di due insegnanti conseguirà la maggiore delle due indennità o delle due pensioni, che potrebbero spettargli per le disposizioni dei precedenti articoli. A questo fine si farà luogo, ove occorra, ad una liquidazione suppletiva di indennità o di pensione dopo il decesso del genitore superstite.

Art. 12.

La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera *a* dell'art. 14, modificato con l'art. 1° della presente legge, hanno diritto:

a) se l'insegnante è morto con meno di venticinque anni di servizio, ad una indennità pari a quella che sarebbe spettata all'insegnante stesso;

b) se l'insegnante è morto con più di venticinque anni di servizio, ad una pensione che non sarà mai inferiore al terzo della media degli stipendi goduti dall'insegnante nell'ultimo triennio d'esercizio.

Nell'uno e nell'altro caso la causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 13.

Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potrà dal Monte delle pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 14.

Il Monte provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e di quelli negli asili d'infanzia che erano nell'insegnamento al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889 con più di 30 anni di età alle date corrispondenti, e di quelli che non essendovi in quel giorno, sono rientrati successivamente in servizio, ed a quello dell'indennità e delle pensioni a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 15.

Il servizio militare di cui al secondo alinea dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, sarà calcolato utile anche se prestato durante il decennio 1879-88, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo proprio e di quello del comune pel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti nella ragione del cinque per cento all'anno.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla promulgazione della presente legge, purchè tali versamenti siano compiuti prima di conseguire la pensione o la indennità.

Art. 16.

Acquisteranno diritto alla pensione gli insegnanti nei Regi educatorii femminili a patrimonio sorvegliato quando siano stati inscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 17.

Le pensioni degli insegnanti indicati nel precedente articolo che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1895, saranno liquidate:

a) per quelli che alla data anzidetta avranno un'età minore di trent'anni compiuti, sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avranno un'età superiore agli anni trenta allo stesso giorno, ma inferiore ai quaranta, sulla base della tabella *A*, con la riduzione di un sesto;

c) per quelli che avranno un'età superiore ai quaranta ed inferiore ai 55 anni, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un quarto;

d) per quelli che avranno un'età superiore ai 55 anni, sulla base della tabella *A*, colla diminuzione di un terzo.

Le indennità agli stessi insegnanti che verranno liquidate nei casi contemplati dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato con l'art. 1° della presente legge, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo nei casi contemplati ai commi *b*, *c* e *d*, del presente articolo.

A questi stessi insegnanti verrà applicato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge vigente, modificato con l'art. 1° della presente legge.

Art. 18.

A partire dal giorno di attuazione della presente legge ai maestri già pensionati si accorderà la pensione liquidata colle norme stabilite nella presente legge. In nessun caso però la nuova pensione potrà essere inferiore a quella già conferita

Art. 19.

Le indennità e le pensioni alle vedove ed agli orfani degl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia, i quali erano nell'insegnamento al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889, saranno soggetti alle stesse disposizioni alle quali sono, o sarebbero soggette, le indennità e le pensioni dei rispettivi mariti, o genitori, per l'art. 32 della legge 23 dicembre 1888, numero 5858, modificato coll'art. 1° della presente legge.

Art. 20.

Le pensioni e le indennità alle vedove ed agli orfani degli insegnanti indicati nell'art. 17 saranno soggette alle stesse disposizioni stabilite nel medesimo articolo per gl'insegnanti.

Art. 21.

Le pensioni agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro orfani, che vengono liquidate per gli effetti dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato coll'art. 1° della presente legge commi *b*, *c*, e *d*, e per gli articoli 17, commi *b*, *c*, e *d*, 19 e 20 della presente legge, quando risultino inferiori a 100 lire vengono convertite in valore capitale colle tabelle *B* e *C*.

Art. 22.

Una Commissione tecnica composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento, due funzionari del Monte pensioni, un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, ed uno della Direzione generale di statistica, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli insegnanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o nei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1895.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà alla pubblicazione in testo unico della legge che regola il Monte delle pensioni per gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia; ed entro sei mesi a partire dallo stesso giorno provvederà alla formazione del rispettivo regolamento.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione.

Art. 24.

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato allo art. 3 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a benefizio degl'insegnanti ascritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Monza, addì 16 settembre 1894.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Pensioni da liquidarsi dopo 25 anni di servizio agli insegnanti inscritti

SAGGIO D' INTERESSE

ANNI di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL																	
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
25	0.2391	0.2417	0.2450	0.2486	0.2528	0 2575	0.2627	0.2682	0.2746	0.2813	0 2890	0.2974	0.3061	0.3161	0 3264	0.3376	0.3502	0.3637
26		0 2612	0.2645	0.2682	0.2725	0.2774	0.2830	0.2888	0.2958	0.3028	0.3110	0 3199	0 3292	0.3399	0 3510	0.3631	0.3766	0.3913
27			0.2854	0.2891	0.2935	0.2987	0.3046	0.3108	0.3179	0.3256	0.3343	0.3438	0 3537	0.3652	0.3770	0.3901	0.4046	0.4203
28				0.3115	0.3160	0.3214	0 3275	0.3340	0.3416	0.3497	0.3590	0.3691	0.3797	0.3919	0.4046	0.4185	0.4341	0.4510
29					0.3402	0.3456	0.3520	0.3588	0.3669	0.3754	0.3853	0.3960	0.4073	0.4203	0.4338	0.4487	0.4653	0.4834
30						0.3717	0.3782	0.3852	0.3937	0.4027	0.4131	0 4246	0.4365	0.4504	0.4647	0.4807	0 4984	0 5177
31							0.4063	0.4135	0.4223	0.4318	0.4428	0.4549	0.4675	0.4823	0.4975	0.5145	0.5334	0 5540
32								0.4439	0.4530	0.4628	0.4744	0.4872	0.5006	0.5162	0.5324	0.5504	0.5705	0.5925
33									0.4858	0.4960	0 5080	0.5215	0.5356	0.5522	0 5694	0.5885	0.6099	0 6333
34										0 5315	0.5440	0.5581	0.5730	0.5904	0.6085	0 6289	0.6516	0.6765
35											0.5827	0.5973	0.6128	0.6312	0.6504	0.6719	0.6960	0.7224
36												0.6393	0.6554	0.6747	0.6949	0.7176	0.7431	0.7711
37													0.7011	0.7212	0.7424	0.7663	0.7932	0.8229
38														0.7711	0.7931	0.8181	0.8465	0.8779
39															0.8476	0.8736	0.9034	0.9365
40																0.9332	0 9643	0.9990
41																	1.0296	1.0659
42																		1.1376
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		

Avvertenza. — Per avere l'ammontare della pensione di un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.

TABELLA A
annessa alla legge 16 settembre 1894, n. 421.

al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio medio minimo legale.

4.25 PER CENTO.

COLLOCAMENTO A RIPOSO

60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	ANNI di servizio
0.3788	0.3952	0.4136	0.4339	0.4562	0.4806	0.5075	0.5379	0.5729	0.6127	0.6580	0.7095	0.7681	0.8346	0.9121	1.0008	1.1052	1.2283	25
0.4075	0.4252	0.4452	0.4671	0.4913	0.5177	0.5470	0.5802	0.6181	0.6614	0.7108	0.7670	0.8310	0.9036	0.9884	1.0856	1.2001	1.3353	26
0.4379	0.4570	0.4785	0.5022	0.5284	0.5570	0.5887	0.6246	0.6659	0.7130	0.7666	0.8278	0.8975	0.9767	1.0693	1.1754	1.3008	1.4489	27
0.4699	0.4904	0.5137	0.5392	0.5675	0.5984	0.6327	0.6716	0.7163	0.7673	0.8255	0 8920	0.9677	1.0538	1.1547	1.2705	1.4074	1.5692	28
0.5037	0.5258	0.5508	0.5783	0.6088	0.6422	0.6791	0.7212	0.7694	0.8247	0.8877	0.9598	1.0419	1.1355	1.2452	1.3711	1.5202	1.6967	29
0.5395	0.5632	0.5900	0.6196	0.6523	0.6883	0.7286	0.7734	0.8256	0.8853	0.9534	1.0313	1.1204	1.2218	1.3408	1.4776	1.6396	1.8317	30
0.5773	0.6026	0.6314	0.6631	0.6983	0.7370	0.7799	0.8286	0.8849	0 9492	1.0228	1.1069	1.2031	1.3129	1.4418	1.5900	1.7660	1.9747	31
0.6173	0.6444	0.6752	0.7091	0.7469	0.7883	0.8344	0.8869	0.9473	1.0166	1.0959	1.1866	1.2905	1.4091	1.5485	1.7089	1.8995	2.1258	32
0.6597	0.6886	0.7215	0.7578	0.7982	0.8426	0.8920	0.9484	1.0134	1.0878	1.1731	1.2708	1.3826	1.5106	1.6611	1.8345	2.0406	2.2855	33
0.7045	0.7354	0.7704	0.8092	0.8523	0.9000	0.9529	1.0133	1.0830	1.1629	1.2545	1.3595	1.4800	1.6178	1.7800	1.9670	2.1896	2.4543	34
0.7522	0.7849	0.8222	0.8636	0.9096	0.9606	1.0172	1.0818	1.1564	1.2421	1.3404	1.4532	1.5827	1.7309	1.9054	2.1070	2.3469	2.6325	35
0.8028	0.8375	0.8772	0.9212	0.9703	1.0246	1.0851	1.1541	1.2340	1.3258	1.4312	1.5521	1.6910	1.8502	2.0378	2.2546	2.5129	2.8206	36
0.8564	0.8934	0.9355	0.9823	1.0345	1.0924	1.1569	1.2306	1.3160	1.4142	1.5269	1.6565	1.8054	1.9761	2.1774	2.4104	2.6881	3.0192	37
0.9135	0 9527	0.9974	1.0471	1.1026	1.1642	1.2329	1.3115	1.4026	1.5075	1.6279	1.7666	1.9261	2.1090	2.3249	2.5748	2.8730	3.2289	38
0.9741	1.0156	1.0631	1.1159	1.1748	1.2402	1.3134	1.3971	1.4942	1.6061	1.7348	1.8829	2.0534	2.2492	2.4804	2.7484	3.0681	3.4501	39
1.0387	1.0826	1.1329	1.1888	1.2515	1.3210	1.3987	1.4877	1.5912	1.7103	1.8477	2.0058	2.1878	2.3973	2.6447	2.9314	3.2741	3.6835	40
1.1076	1.1539	1.2071	1.2664	1.3330	1.4066	1.4892	1.5838	1.6938	1.8207	1.9670	2.1356	2.3299	2.5536	2.8179	3.1247	3.4914	3.9298	41
1.1812	1.2299	1.2861	1.3489	1.4194	1.4976	1.5852	1.6858	1.8027	1.9375	2.0932	2.2729	2.4801	2.7187	3.0009	3.3286	3.7207	4.1897	42
1.2602	1.3112	1.3704	1.4367	1.5113	1.5943	1.6871	1.7939	1.9180	2.0614	2.2270	2.4182	2.6388	2.8932	3.1941	3.5440	3.9627	4.4640	43
	1.3985	1.4606	1.5304	1.6092	1.6970	1.7955	1.9088	2.0405	2.1929	2.3687	2.5721	2.8068	3.0777	3.3985	3.7715	4.2182	4.7536	44
		1.5573	1.6305	1.7136	1.8064	1.9107	2.0308	2.1706	2.3323	2 5192	2.7351	2.9845	3.2729	3.6144	4.0120	4.4882	5.0594	45
			1.7381	1.8252	1.9231	2.0333	2.1605	2.3088	2.4805	2.6787	2.9081	3.1734	3 4727	3.8430	4.2661	4.7735	5.3823	46
				1.9451	2.0478	2.1641	2.2986	2.4557	2.6377	2.8482	3.0918	3.3734	3.6989	4.0851	4.5351	5.0752	5.7236	47

pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della linea orizzontale degli anni di servizio colla colonna verticale dell'età dell'insegnante

TABELLA B
annessa alla legge 16 settembre 1894, n. 421.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella *A*.

SAGGIO D'INTERESSE 4.25 PER CENTO.

(Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato 1882-92).

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≦ 36	14.85	51	11.52	66	7.56
37	14.66	52	11.26	67	7.30
38	14.47	53	11.01	68	7.04
39	14.27	54	10.75	69	6 79
40	14.06	55	10.49	70	6.53
41	13.85	56	10.22	71	6.28
42	13.64	57	9.96	72	6.04
43	13.42	58	9.70	73	5.79
44	13.19	59	9.43	74	5.55
45	12.96	60	9.16	75	5.32
46	12.73	61	8 89	76	5.09
47	12.50	62	8.63	77	4.87
48	12.26	63	8 36	78	4.65
49	12 01	64	8.09	79	4.43
50	11 77	65	7.83	80 e più	4.23

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il capitale accumulato a favore dell'insegnante si ottiene moltiplicando lo stipendio medio della carriera per il coefficiente della tabella A in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio, alla data della cessazione dall'insegnamento, e per il coefficiente della presente tabella.

TABELLA C
annessa alla legge 16 settembre 1894, n. 421.

Ammontare della pensione corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore delle vedove, con o senza figli, degli insegnanti elementari in base alle tabelle *A* e *B* ed alle norme in esse contenute.

SAGGIO D'INTERESSE 4.25 PER CENTO.

(Mortalità delle vedove dei pensionati dello Stato e della popolazione italiana per gli orfani).

Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni
≦ 36	0.0671	51	0.0770	66	0.1107
37	0.0680	52	0.0780	67	0.1161
38	0.0683	53	0.0792	68	0.1225
39	0.0686	54	0 0804	69	0.1300
40	0.0690	55	0.0817	70	0.1383
41	0.0695	56	0.0831	71	0.1468
42	0.0700	57	0.0845	72	0.1555
43	0.0706	58	0.0860	73	0.1650
44	0 0712	59	0.0875	74	0.1749
45	0.0718	60	0.0892	75	0.1848
46	0.0726	61	0 0919	76	0.1956
47	0.0733	62	0.0942	77	0.2053
48	0.0742	63	0.0975	78	0.2157
49	0.0750	64	0.1014	79	0.2269
50	0.0760	65	0.1055	80 e più	0.2389

Norme per l'applicazione della tabella C. — La metà del capitale ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A e B si trasforma in pensione vitalizia a favore della vedova con i coefficienti della presente tabella.

Il Num. **CCCXCIV** (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 ottobre 1893, col quale venne autorizzato il comune di Varzi ad applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire 150, e col minimo di lire 2,10.

Veduta la deliberazione 10 giugno 1894, di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo e minimo di tassa anche nel corrente anno;

Veduta la deliberazione 5 luglio 1894 della Giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva quella succitata del comune di Varzi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Varzi di mantenere, nel 1894, la tassa di famiglia col limite massimo di lire centocinquanta (L. 150) e con quello minimo di lire due e centesimi dieci (L. 2,10).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 settembre 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per l'arma dei RR. carabinieri, approvato con Nostro decreto 1° maggio 1892;

Visto il regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri Reali, approvato con Nostro decreto 1° maggio 1892;

Visto il R. decreto del 1° dicembre 1872, con cui si approva il regolamento di disciplina militare;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per gli affari della Guerra, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Culti, e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali è aggiunto il seguente articolo:

19*bis*. Il carabiniere che per menomata idoneità fisica o per altre cause estranee alla disciplina dimostri di non essere adatto al servizio speciale dell'arma, deve far passaggio col suo grado nell'arma di fanteria, se appartiene ai carabinieri a piedi, o nell'arma di cavalleria se appartiene ai carabinieri a cavallo, ed assumerne la ferma.

Tale passaggio, per richiesta motivata dal comandante generale dell'arma, è ordinato dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il comando della legione a cui il carabiniere appartiene.

Art. 2.

Ai N. 565, 566 e 567 del Regolamento di istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri sono sostituiti i seguenti:

565. Il carabiniere che, per mancanze commesse o per altra causa d'indole disciplinare, diviene incompatibile con lo speciale servizio dell'arma, è trasferito nelle compagnie di disciplina dietro parere affermativo d'una Commissione di disciplina, convocata alla sede del comando della legione e formata come quella di cui al § 691 del regolamento di disciplina militare.

La Commissione procede come è detto al § 752 del regolamento stesso, e sul suo parere decide il comandante generale dell'arma.

566. Quando un carabiniere in congedo illimitato sia ritenuto immeritevole di continuare ad appartenere all'arma per condanna riportata o per azioni disdicevoli, indecorose od avverse alle istituzioni nazionali, sarà cura dei comandanti di legione ragguagliarne il comando generale, trasmettendogli copia del foglio matricolare.

567. Il comando generale, oltre al provvedimento di cui al § 213 sullo stato dei sottufficiali, potrà ordinare che i militari di cui al numero precedente, pur continuando a figurare sui ruoli dei militari dell'arma, siano, in caso di chiamata alle armi, assegnati ad una compagnia di disciplina di punizione ed ascritti alla 1ª classe.

Art. 3.

Nel § 767 del regolamento di disciplina militare sono soppresse le parole « *o ad altra arma* ».

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 2 settembre 1894.

UMBERTO.

Crispi.
Baccelli.
Calenda.
E. Morin.

Il Numero 424 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 4 agosto 1893, n. 452, che autorizzò la emissione temporanea di *Buoni di Cassa* a corso legale del valore nominale di lire una, per l'importare di 30 milioni di lire;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari che convalidò il precitato decreto Reale 4 agosto 1893, n. 452 (alleg. *O* all'art. 14), autorizzando ad un tempo la emissione di altri venti milioni di lire dei detti Buoni di Cassa da una lira, in aggiunta ai trenta milioni già emessi;

Veduto il regolamento per l'emissione ed il servizio dei Buoni di Cassa, approvato con decreto Ministeriale 16 settembre 1893, n. 548;

Veduto il decreto Ministeriale 15 settembre 1893, n. 525, col quale furono pubblicati i segni ed i distintivi caratteristici dei Buoni da una lira, modificati dal successivo decreto Ministeriale del 2 agosto 1894, n. 378;

Veduto l'altro decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1894, n. 13, che autorizzò la fabbricazione di due milioni di Buoni di Cassa da L. 1, pel servizio di scorta;

Ritenuta la necessità, dipendente dall'aumentata circolazione dei detti Buoni di Cassa, di provvedere ad una nuova fabbricazione dei Buoni stessi pel servizio di scorta, da emettersi in sostituzione di quelli logori e danneggiati, che si ritirano dalla circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione di Buoni di Cassa da una lira per l'importare nominale di quindici milioni di lire (L. 15,000,000), da servire per il ritiro e la sostituzione dei buoni di egual taglio logori e danneggiati.

I detti Buoni avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici stabiliti coi precitati decreti Ministeriali 15 settembre 1893, n. 525, e 2 agosto 1894, n. 378, e verranno suddivisi in quindici serie, segnate coi numeri dal 53 al 67 inclusive. Ciascuna serie sarà composta di un milione di Buoni numerati progressivamente da 1 a 1,000,000.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1894.

Il Ministro
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 425 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49, che autorizzò la emissione di trenta milioni di buoni di cassa da lire due, per il valore nominale di sessanta milioni di lire;

Veduto l'art. 14 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari;

Veduto il regolamento per l'emissione ed il servizio dei Buoni di Cassa, approvato con decreto Ministeriale 16 settembre 1893, numero 548;

Veduto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1894, n. 55, col quale furono pubblicati i segni ed i distintivi caratteristici dei Buoni di Cassa da lire due e ne fu stabilito il riparto in serie e numeri;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una fabbricazione di detti Buoni pel servizio di scorta, da emettersi in sostituzione di quelli logori o danneggiati, che si ritirano dalla circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione di Buoni di Cassa da due lire, per l'importo nominale di diciotto milioni di lire (L. 18,000,000), da servire per il ritiro e la sostituzione dei Buoni di Cassa logori o danneggiati.

I detti Buoni di Cassa, che saranno impressi su carta filigranata bianca, a mano, avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici stabiliti col decreto Ministeriale 22 febbraio 1894, n. 55, per quelli di prima emissione, e saranno in numero di nove milioni (n. 9,000,000) suddivisi in nove serie, segnate coi numeri dal 31 al 39 inclusive. Ciascuna serie sarà composta di un milione di buoni, numerati progressivamente da 1 a 1,000,000.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1894.

Il Ministro
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: numero 540304 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 30 al nome di Marmora Clotilde fu Rocco, minore, sotto l'amministrazione della madre Cristiana Marianna, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marmora *Clorinda* fu Rocco, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 settembre 1894.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 793887 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 285, al nome di Depaoli Lorenzo Mariano fu Lorenzo domiciliato in Genova (con annotazione di usufrutto), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Paoli Mariano Lorenzo fu Lorenzo, domiciliato in Genova, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 settembre 1894.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Passaggio di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi.

In conseguenza del R. decreto 2 settembre 1894 (*Atto* n. 184) che modifica le norme per il passaggio dei militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi, deve intendersi abrogato nella nota A del regolamento per le compagnie di disciplina quanto si riferisce ai militari di detta arma, per i quali si seguiranno d'ora in poi le norme seguenti:

I militari dell'arma dei carabinieri reali all'uscita dalle compagnie di disciplina saranno nuovamente iscritti nei ruoli dell'arma; ma in caso di richiamo alle armi dovranno essere, a cura del corpo cui si presentano, avviati alla compagnia di disciplina di punizione più prossima al luogo di presentazione ed ivi ascritti alla 1ª classe.

I militari della stessa arma che all'uscita dagli stabilimenti militari di pena debbono rimanere ancora qualche tempo sotto le armi, dovranno essere assegnati ad una compagnia di disciplina di punizione (1ª classe), semprechè per la natura del reato non debbano far passaggio ad una compagnia speciale; al loro invio in congedo saranno ripassati all'arma di provenienza coll'annotazione che in caso di chiamata alle armi dovranno essere avviati ad una compagnia di disciplina di punizione, com'è detto al precedente comma.

Quando un militare dell'arma dei carabinieri esce da uno stabilimento militare di pena o da una compagnia di disciplina per recarsi in congedo, ovvero, trovandosi in congedo, viene dichiarato immeritevole di continuare ad appartenere all'arma, sarà fatto risultare a cura del corpo cui spetta e mediante variazione matricolare, che il medesimo in caso di richiamo alle armi dovrà essere avviato ad una compagnia di disciplina di punizione ed ascritto alla 1ª classe.

Roma, addì 24 settembre 1884.

Il Ministro
MOCENNI.

CONCORSI

R. Educatorio di Santa Caterina
IN MONTALCINO

Avviso di concorso

Da oggi a tutto il 25 ottobre p. v. è aperto il concorso ai seguenti posti:

1° Maestra della 3ª classe elementare della scuola interna, con incarico altresì dell'insegnamento di alcune materie nella classe complementare.

2° Maestra della 2ª e 3ª classe elementare esterna.

3° Maestra della 1ª classe elementare esterna.

La prima avrà altresì l'incarico dell'insegnamento dei lavori in bianco, e ricamo in seta e oro, pel quale sarà coadiuvata da altra maestra, e la terza quello dell'insegnamento della lingua francese nelle scuole interne.

Le titolari oltre ad un conveniente vitto ed alloggio nello Istituto, godranno ciascuna dell'annuo assegno di L. 300, pagabile a rate mensili posticipate.

Inoltre la maestra della 3ª classe elementare interna e quella della 1ª esterna avranno diritto ad una retribuzione annua di L. 100 per l'insegnamento delle materie speciali sovra indicate.

Le aspiranti dovranno far pervenire in tempo debito al sottoscritto le loro istanze stese in carta da bollo da cent. 60, e corredate dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita o di stato libero.
2. Certificato di sana costituzione fisica e di inoculato vaiuolo.
3. Patente di abilitazione all'insegnamento superiore.
4. (Per le concorrenti alla 3ª classe interna e 1ª esterna) i documenti comprovanti la loro abilità nell'insegnamento dei lavori donneschi e della lingua francese.

La nomina ha luogo per decreto Ministeriale su proposta della Commissione direttiva e sarà provvisoria, salvo a divenir definitiva dopo un anno di lodevole servizio.

Le prescelte dovranno assumere l'ufficio al principio dell'anno scolastico 1894-95 e, una volta accettato, non potranno rilasciarlo che ad un anno scolastico compiuto, e previa renunzia da emettersi tre mesi prima.

La Commissione si riserva la facoltà di dare alle maestre altre ingerenze, compatibilmente però alle loro occupazioni.

Montalcino, li 18 settembre 1894.

Per la Commissione
Il Presidente
G. CAPITANI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'Havas ha da Shanghai che il Vice-Re del Petchili, Li-Hung-Chang, non ha fatto ancora nessun preparativo per recarsi al quartiere generale dell'esercito e correr voce ora a Tien-Tsin che esso non abbandonerà questa città fino a che i suoi nemici continueranno ad intrigare contro di lui presso l'Imperatore.

E' il suocero dell'Imperatore che avrebbe ricevuto la missione, per ora, di completare i lavori di difesa lungo la costa dei golfi di Petchili e di Liao-Young, di dove potrebbe essere tentato un attacco contro Pekino. Esso sarebbe partito alla testa di 5 mila uomini per Shan Hai-Kioan, città situata fuori della grande muraglia e che ha una grande importanza strategica come punto di partenza della via principale che conduce dalla costa a Pechino. Pechino istessa sarà difesa da 20 a 25 mila soldati che sono, a quanto si dice, istruiti all'europea e che opereranno il loro concentramento a Tung-Chan, stazione che difende l'accesso di Pechino a Sud-Est.

***

Notizie dal Giappone annunziano che le ultime elezioni generali per la Camera dei rappresentanti hanno dato una grossa maggioranza all'opposizione che ottenne 149 seggi contro 103 dati ai candidati del governo e 39 agl' indipendenti. Ciò non ostante, la Camera approverà le spese di guerra mettendo in disparte ogni spirito di partito, ma domanderà che il Mikado si impegni di ordinare la marcia sopra Pekino.

***

Si telegrafa da Belgrado, 1° ottobre:

« Il Re Alessandro partirà il 13 ottobre per Budapest e Berlino. Esso si tratterrà due giorni, il 14 ed il 15 ottobre, nella capitale d'Ungheria e sarà ospite dell' Imperatore Francesco Giuseppe. Un treno speciale attenderà il Re di Serbia a Semlino, ove sarà ossequiato, in nome dell'Imperatore, dagli ufficiali incaricati di fare presso di lui il servizio d'onore.

***

Si ha da New York che il presidente Cleveland ha pubblicato un proclama in cui, constatando con soddisfazione che

membri della Chiesa mormona vivono ora conformandosi alle leggi americane, accorda un'amnistia plenaria a tutti quelli che erano stati convinti di praticare la poligamia e che per ciò erano stati privati dei diritti civili.

***

La Assemblea preliminare dei democratici dello Stato di Nuova York, ha approvato, all'unanimità, la cadidatura del senatore sig. Hill per il posto di governatore. Il sig. Hill che, in occasione della discussione della tariffa si addimostrò caldo sostenitore delle idee del presidente Cleveland, aveva declinato, da prima, la candidatura, ma poi finì coll'accettare.

La Convenzione ha approvato una risoluzione nella quale si felicita dell'abolizione della legge Mac Kinley, approva la condotta di Cleveland, biasima l'imposta sulla rendita, attacca i sindacati finanziarii e commerciali e crede che si debba, per ora, contentarsi delle modificazioni della tariffa già adottate.

***

Le repubbliche dell'America del Sud, scrive il *Journal de Bruxelles*, hanno sempre qualche movimento insurrezionale da reprimere. Presentemente è al Perù che infierisce la rivoluzione. Egli è da qualche mese che il Presidente della repubblica, sig. Caceres, si trova di fronte non a bande di rivoltosi, ma di tutta una parte della popolazione peruviana, sollevatasi alla voce di capi politici che rifiutano di riconoscere la sua autorità.

Da questo punto di vista, prosegue il giornale belga, la situazione ha un carattera diverso da quello di un *pronunciamento* ordinario ed è dubbio che il governo di Lima possa aver ragione di avversari che sono sparsi in tutte le regioni del paese e sostenuti dalle simpatie delle repubbliche vicine, il Chilì e l'Equatore. Quand'anche fosse battuta come annunziano i recenti telegrammi da Lima, la rivoluzione riconquisterebbe il terreno perduto grazie ai soccorsi che le verrebbero dal di fuori.

A queste difficoltà, per sè stesse molto gravi, si aggiungono gl'imbarazzi finanziari.

I proventi nell'interno mancano quasi del tutto ed il Governo è costretto ad accontentarsi degli scarsi redditi delle dogane nei porti che gli obbediscono ancora. Il Governo avviò dei negoziati per procurarsi del denaro all'estero, ma senza alcun risultato. Gli si attribuisce ora l'idea di ricorrere alla risorsa estrema di un prestito forzoso, per poter pagare almeno il soldo delle truppe e della polizia che gli sono rimasti fedeli, ma si dubita dell'esito.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

La Direzione generale delle gabelle (Ufficio centrale di revisione e di statistica) ha pubblicato ultimamente la *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 agosto 1894.*

Questo periodo del corrente anno si può dire molto favorevole al commercio, anche paragonandolo al solo stesso periodo dell'anno precedente.

Infatti per le importazioni, esclusi i metalli preziosi, si ebbero L. 735,793,251, contro 803,421,012 avutisi per l'anno 1893; cioè una diminuzione di L. 67,627,761.

Per le esportazioni nei primi otto mesi del 1894 ascesero a L. 695,059,576 con un aumento di L. 86,711,037 su quelle dei primi otto mesi del 1893.

Da ciò si deduce che le esportazioni superarono le importazioni di 9,003,276 e quindi un aumento della ricchezza nazionale avvantaggiatasi pure del cambio sull'oro e sull'argento; cambio che per sè stesso rappresenta una protezione del commercio e della industria nazionale quando la quantità esportata è superiore a quella importata, come nel caso in esame.

Il mese in cui il movimento commerciale importativo si è maggiormente esplicato è stato quello di marzo, in cui raggiunse la cifra di L. 96,811,811; le maggiori esportazioni si ebbero nell'aprile con l'invio all'estero di prodotti nazionali per 101,449,056.

Le entrate doganali, sempre per il detto periodo di tempo, ascesero a L. 138,033,871 con una diminuzione di L. 22,072,497 sullo stesso periodo del 1893 ed esse entrate vanno così divise:

TITOLI DI RISCOSSIONE	1894	1893	Differenza
	Lire	Lire	Lire
Dazi di importazione . .	128,724,911	149,416,910	— 20,691,999
Dazi di esportazione . .	2,981,203	3,534,651	— 553,448
Sopratasse di fabbricazione.	1,339,230	1,895,826	— 556,596
Diritti di bollo	644,126	883,964	— 239,838
Diritti marittimi	3,809,099	3,795,999	+ 13,100
Proventi diversi	535,302	579,018	— 43,716
Totale . . .	138,033,871	160,106,368	— 22,072,497

Ciò detto non ci pare inopportuno spigolare alquanto sui particolari che complessivamente danno i risultati di sopra enunciati.

Nelle importazioni troviamo diminuita di molto quella dei vini francesi; essa nel 1890 era di ettolitri 1892, nel 1894 è stata finora di soli ettolitri 803. Invece è cresciuta moltissimo quella greca; nel 1890 s'importarono 662 ettolitri che nel 1892 discesero a soli 38, per raggiungere nei primi otto mesi di quest'anno la bella cifra di 24,723 ettolitri.

Il caffè si mantiene stazionario, però l'importazione d'America accenna a crescere a detrimento delle colonie inglesi.

L'America mantiene la sua grande supremazia sull'importazione del tabacco, avendocene già dato dal 1° gennaio al 31 agosto, 55,248 quintali. Tale supremazia non potrà diminuire fino a quando la coltura di questa pianta non avrà preso nei nostri paesi un serio e vero sviluppo, come è dato sperare dai tentativi che va facendo la Direzione Generale delle privative.

L'importazione del cotone in bioccoli ed in massa si è di molto aumentata; essa per i primi otto mesi del 1894 ha raggiunto gli 881,566 quintali, superando di 105,863 quintali quella dell'anno 1893, e di 129,366 quintali l'altra del 1892. I paesi da cui ne viene la maggior quantità sono i possedimenti inglesi dell'Asia, l'America settentrionale e l'Egitto.

La Francia ha il primato sui tessuti di seta, i pizzi e tulli di seta; essa nel corso di quest'anno ce ne ha già forniti per 56,476 chilogrammi, con una diminuzione però di 7,644 chilogrammi sul 1893 ed un'aumento di 1,643 chilogrammi sul 1892.

Gli oggetti cuciti, compresi le maglie, i passamani ed i bottoni danno una sensibile diminuzione all'importazione. Tale diminuzione è tanto più notevole perchè progressiva, la qualcosa significa aumento nello sviluppo dell'industria nazionale. Infatti la statistica per questo articolo ci dà che nel 1890 se ne importarono in Italia per 32,303 chilogrammi; nel 1891, 29,373; nel 1892, 28,370; nel 1893, 26,416 e nel 1894, 21,106.

Tutte le altre categorie del commercio d'importazione non segnano alterazioni degne di nota speciale.

A riguardo dell'esportazione, l'invio dei nostri vini all'estero presenta una sensibile diminuzione. Nel 1894 se ne sono esportati — sempre per i primi otto mesi dell'anno — 1,138,547 ettolitri, nel mentre che per lo stesso periodo del 1893 se ne esportarono 1,601,321 ettolitri. La esportazione minore dei vini è generale per tutti i paesi.

Invece gli olii presentano un forte aumento. I 300,561 quintali che si sono esportati nel 1893 sono saliti nel 1894 a 448,440. Le maggiori richieste vennero dalla Francia, dalle due Americhe e dalla Russia.

Anche l'esportazione delle essenze d'arancio segna un incremento considerevole, avendo raggiunto la cifra di 482,025 chilogrammi contro 273,380 esportati nel 1893 e 234,952 nel 1892.

Diminuzione segnano i confetti e le conserve, l'acido borico e gli alcaloidi; aumentarono invece i fiammiferi, il sugo di arancio e limone ed i vegetali filamentosi pettinati, escluso il cotone.

La diminuzione nella importazione dei tessuti di seta, compresi i nastri ed i galloni, segnalata più sopra, trova riscontro in un aumento sensibile della esportazione nostra. Nel 1894 l'Italia ha spedito all'estero per 233,306 chilogrammi di tessuti contro 164,352 spediti nel 1893 e 184,655 nel 1892. Mettendo a riscontro queste cifre con quelle dell'importazione, si ha ragione ed esser lieti dello sviluppo preso dalla industria serica nazionale, la quale non solo basta al consumo interno, facendo diminuire la importazione dall'estero, ma si sviluppa rapidamente e fortemente nei paesi stranieri, specialmente in Germania, nell'Inghilterra, nella Svizzera e nell'America Settentrionale.

Anche l'esportazione del carbone di legna segna un discreto aumento, ma esso è limitato al commercio con la Spagna.

Il marmo lavorato, che puossi annoverare fra le maggiori produzioni nazionali, segna una diminuzione non forte, ma degna di nota; forse essa è dovuta agli avvenimenti dolorosi che funestarono nei primi mesi dell'anno le provincie di Massa e Carrara; ritornato colà l'ordine è da sperare che nei quattro mesi dell'anno si abbia tanto di più da far sparire la notata diminuzione.

Segnano aumento nell'esportazione il riso, le farine, gli agrumi e moltissimo le frutta fresche, le quali sono ascese a 197,997 quintali nel mentre che nel 1893 se ne esportarono per 111,954 quintali e nel 1892 per 82,976.

Le frutta secche pure sono in aumento, ma non così notevole.

Un incremento importantissimo si nota nella esportazione dei legumi, ortaggi freschi e prodotti vegetali non nominati; se ne sono esportati nell'anno in corso 616,147 quintali; nel 1893 se ne esportarono 466,057 quintali e nel 1892, 208,018.

La maggiore esportazione fu in Francia, ove se ne inviarono per 261,675 quintali, cioè più della terza parte e tale sviluppo dei nostri vegetali in quel paese data solo dallo scorso anno, in cui raggiunse i 190,744 quintali; negli anni precedenti ascese al più (nel 1891) a 26,574 quintali.

Sono in aumento puro il burro ed i formaggi; notevolissimo l'accrescimento della esportazione delle uova di pollame, che ha raggiunta la cifra di 253,083 quintali contro 177,704 esportati nel 1893 e 136,637 nel 1892.

E menzionando anche l'importante sviluppo che ha preso all'estero l'industria del nostro corallo lavorato, crediamo por fine a questo articolo, lieti di poter constatare la sensibile miglioria del nostro commercio verificatasi nei primi otto mesi del corrente anno.

N. L.

NOTIZIE VARIE

Famiglia reale. — Ieri alle ore 16 partirono da Stresa S. M. la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli, diretti a Monza, ove giunsero alle ore 18,20. Vennero ricevuti da S. M il Re, da S. A. R. il Duca degli Abruzzi ed ossequiati dai dignitari di Corte e dai generali Ponzio-Vaglia e Morra di Lavriano.

S. E. il Ministro Baccelli a San Michele. — Ieri il Ministro della pubblica istruzione, onor. Baccelli, si recò a visitare l'Ospizio romano di San Michele, dove era ricevuto dal presidente senatore Giacomo Balestra e dagli altri componenti la Commissione.

Nel cortile d'ingresso erano schierati gli alunni delle due sezioni, maschile e femminile, mentre la fanfara dell'Ospizio suonava la marcia reale.

L'on. Ministro visitò accuratamente le scuole, le officine, e, soddisfattissimo dei progressi che annualmente vi si fanno, ebbe parole di encomio per i professori e per i direttori dei laboratori.

Vi si trattenne fino alle 17.

S. E. l'on. Barazzuoli in Piemonte. — La *Stefani* comunica:

Torino, 3.

L'on. Ministro Barazzuoli ha visitato stamane vari opifici industriali.

L'onorevole senatore Rossi gli offerse un *déjuner* nel suo stabilimento.

Nel pomeriggio l'on. Ministro proseguirà la sua visita.

Stasera ha luogo un banchetto, offertogli dal Municipio e dalla Camera di commercio.

Torino, 3.

L'on. ministro Barazzuoli ha continuato nel pomeriggio la visita a parecchi stabilimenti industriali, cotonifici, metallurgici, concerie e prodotti chimici.

Alle ore 19,30 vi fu un banchetto all'albergo dell'Europa di cinquanta coperti.

Erano presenti consiglieri comunali e della Camera di commercio, deputati, senatori e notabilità dell'industria e del commercio.

Parlarono applauditi il prosindaco Fontana ed il presidente della Camera di commercio.

L'on. ministro rispose dicendo che dopo la giornata campale di oggi in cui, se ha durato tante fatiche, ha trovato supreme compiacenze, vedendo come si lavori a Torino, non si sente di dilungarsi quanto vorrebbe.

Soggiunge: vedendo qui il fiore della cittadinanza mi pare di essere in famiglia.

Non so se l'opera mia potrà tornar utile al vecchio Piemonte. Ma il mio affetto è e sarà sempre saldo per questo paese di eroi e di lavoratori.

Parla della crisi edilizia della capitale, che mise a dure prove il coraggio dei piemontesi, rilevando che, mentre altrove tutto rovinava, Torino sopportò virilmente le traversie economiche.

Dice di aver trovato tanto resto di vita e di animo negli industriali, che si dovette convincere che Torino non morrà.

La vittoria è sempre degli uomini che sentono il beneficio della concordia di tutte le classi. Negli stabilimenti visitati ha ammirato la perfetta concordia tra capitale e lavoro.

Elogia i sentimenti di previdenza degli industriali che assicurano gli operai contro gl'infortuni sul lavoro.

Fa dichiarazioni sulla Banca d'Italia, dicendo che il Governo sente la responsabilità del buon andamento dell'Istituto in cui è riposta la salvezza della nazione. L'opera del Governo sarà fraterna perchè le sorti politiche sono legate alle condizioni del credito. Espone la situazione della Banca, che spera prospererà pel bene del paese.

Dichiara, per quanto concerne il governo, che l'industria non sarà mai abbandonata e sarà tutelata in tutto ciò che si potrà. Per vincere le difficoltà occorre ottenere di consolidare il pareggio, ove sta il segreto del nostro avvenire. Dal Piemonte partì la voce che chiedeva le economie. Il governo non sarà sordo a questa voce.

Movendo dalla capitale per questo viaggio, non potea non rivolgere un saluto a Torino vera culla del risorgimento culla di casa Savoia, esempio di virtù, e di Cavour esempio di uomo di Stato.

Il paese avrà la prova che le economie possibili sono state fatte.

Conclude facendo voti pel completo risorgimento economico e per la prosperità della regione piemontese.

Il discorso fu frequentemente interrotto da applausi e coronato, in fine, da ovazioni

Torino, 3.

Dopo il banchetto vi fu un ricevimento famigliare alla Società promotrice dell'industria nazionale. Vi intervennero le personalità che assistettero al banchetto, molti industriali e notabilità cittadine.

Il presidente Ajello pronunciò un discorso ringraziando il ministro per la sua visita ed augurandosi che riesca proficua alle industrie piemontesi.

Rispose l'onorevole ministro assicurando essere suo desiderio di studiare le condizioni ed i bisogni dell'industria e dell'agricoltura di questi paesi e manifestando il desiderio di ritornare in Piemonte, culla del risorgimento economico, come fu quella del risorgimento politico. (*Vivi applausi*).

Scopo del mio viaggio è lo studio e il desiderio di conoscere i bisogni di questo paese, seppure ha bisogno di qualche cosa un paese che vive di lavoro, nulla chiedendo al Governo.

S. M. il Re e S. E. l'on Crispi ai deputati liguri — L'*Agenzia Stefani* ha da Genova, 3:

Al telegramma dei deputati e delle rappresentanze liguri S. M. il Re rispose augurando che le cure del suo Governo per gli interessi del paese, raggiungano quello scopo che è supremo suo desiderio e ringraziando le rappresentanze ed i deputati liguri pel loro devoto e fiducioso affetto.

Il Presidente del Consiglio, on. Crispi, rispose così:

« Mi è gradito il ricordo delle rappresentanze di codesta nobile ed industre regione.

Le onoranze che rendeste all'on. mio collega Barazzuoli mi confortano, perchè sono testimonianza della fiducia che riponete nell'opera di rigenerazione economica e sociale, alla quale dedichiamo le nostre forze.

Il viaggio testè compiuto vi prova l'amorevole sollecitudine del Governo per istudiare le condizioni delle industrie nazionali, onde commisurare ai bisogni i provvedimenti, convinti che nell'incremento della produttività sia la base del benessere.

Ricambio alle popolazioni operose l'augurio di prosperità ».

Gli on. ministri Sonnino e Saracco risposero ringraziando e riconfermando le loro favorevoli disposizioni.

Il corso d'equitazione a Tor di Quinto. — Il giorno 1° corrente, come avevamo annunziato, si è inaugurato il nuovo corso d'equitazione a Tor di Quinto, al quale partecipano quaranta ufficiali di cavalleria, sotto la direzione del colonnello Di Lorenzo.

Per la bandiera alla corazzata Umberto I. — Ecco le navi che assisteranno alla solenne cerimonia, sotto il comando del vice-ammiraglio Accinni.

Prima Divisione. — Re Umberto — A. Doria — Sardegna — Umbria — Aretusa.

Seconda Divisione. — Dandolo — R. di Lauria — Urania — Saetta — Caracciolo.

1ª *Squadriglia torpediniere.* — Nibbio — Falco — Aquila — Sparviero — 116 S.

2ª *Squadriglia id.* — 88 S — 120 S — 81 S — 127 S — 105 S.

3ª *Squadriglia id.* — 83 S — 126 S — 121 S — 86 S — 140 S — 117.

4ª *Squadriglia id.* — 146 — 62 — 104 — 125 — 144 — 110.

5ª *Squadriglia id.* — 70 — 73 — 93 — 71 — 124 — 92.

6ª *Squadriglia id.* — 142 — 102 — 141 — 115 — 101 — 74.

La Capitaneria di Porto di Genova sta prendendo tutte le opportune disposizioni per collocare degnamente in porto queste potenti navi da guerra.

Tassa di famiglia. — Il Municipio di Roma fa sapere che è stato depositato in Campidoglio (palazzo dei Conservatori) il ruolo principale della tassa di famiglia per l'anno 1892, dove rimarrà per otto giorni, a cominciare da oggi, a disposizione di chiunque abbia interesse di esaminarlo, dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno, compresi i festivi, nei quali l'orario è limitato dalle 10 alle 13.

Gl'inscritti nel ruolo sono legalmente costituiti, debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed è loro obbligo di pagarla all'Esattoria comunale posta in piazza Poli, in due rate uguali, alle scadenze del 10 ottobre 1894 e 10 dicembre 1894

Uragani. — Togliamo dall'*Ordine* di Ancona del 1° ottobre:

Il cielo, ch'era stato tutto iermattina cupo e minaccioso, s'oscurò sempre più nel pomeriggio e verso le 4 si scatenò un temporale violentissimo.

Dapprima si ebbe un tremendo rovescio d'acqua fra un crescente rumoreggiar di tuoni, poi cominciò a soffiare il vento all'acqua insieme e cadde in abbondanza grandine di discreta grossezza, producendo un rumore assordante.

Tale e tanta era la quantità dell'acqua, che le grondaie essendo incapaci a ricever quella scorrente sui tetti ed in breve rigurgitando anche le fogne, la parte piana della città fu allagata ed in taluni punti l'altezza dell'acqua raggiunse i 30 centimetri.

Pel corso Vittorio Emanuele l'acqua scorreva con violenza grandissima e la fiumana, allorchè incontrava i fanali del gaz o le antenne postevi per le bandiere, s'alzava gorgogliando e raggiungendo l'altezza di 40 o 50 centimetri.

L'acqua penetrò nelle cantine lungo il corso ed in alcune delle botteghe che si trovano nel palazzo Roselli.

Anzi poco mancò che una fruttivendola abitante nell'ultima bottega con una figliuola non avessero a morire annegate.

Esse, chiusa la porta, eransi ritirate nel fondo della bottega; ma questa essendo in forte dislivello col corso, l'acqua entrovvi in qualità tale da raggiungere in breve l'altezza di oltre un metro. Le due donne spaventate si posero a gridare; accorse gente che violentemente aperta la porta trasse fuori le poverette. Mobili, frutta e quanto era nella bottega rimase sommerso e guasto dall'acqua.

La disperazione ed i pianti delle donne disgraziate, rimaste letteralmente in mezzo alla strada, muovevano a compassione.

L'acqua penetrò anche in tutte le abitazioni a piano terra di via Montebello, raggiungendo in alcune l'altezza di 50 centimetri ed i pompieri accorsi con pompe ebbero non poco da fare per toglierla, operando in talune il salvataggio di persone e di mobili.

— Si telegrafa da Acireale che ieri alle ore 13 si scatenò su quella città un fortissimo uragano.

Segnalazioni fra i treni in movimento. — In Francia è stato sperimentato, con successo, un sistema di Martin Puls per lo scambio di segnalazioni fra treni in movimento.

Ogni locomotiva porta una batteria di pile la quale è messa in comunicazione con una serie di conduttori disposti parallelamente alle rotaie, per mezzo di spazzole metalliche.

Allorchè due treni si trovano su d'una stessa sezione di conduttore, entra in funzione una soneria posta sulla locomotiva, mentre i due macchinisti possono corrispondere fra loro telefonicamente.

Parimenti, se uno dei treni sta fermo, il macchinista può essere informato dei guasti avvenuti sulla linea che deve ancora percorrere; se succede il distacco di una o più vetture dal resto del treno, tanto il macchinista che l'ultima stazione da cui il treno è passato, ne ricevono subito avviso.

Le distanze a cui questi avvisi sono dati e ricevuti, possono variare in maniera da assicurare dei blocchi più o meno lunghi, a seconda delle esigenze del traffico.

Gli esperimenti vennero eseguiti sulla linea militare fra Mahlow e Marienfeld, lunga circa 7 km. e riuscirono perfettamente. Mentre un treno entrava in stazi ne ricevette avviso di un ingombro sulla via - due locomotive che si correvano incontro sullo stesso binario potevano essere avvisate, come pure due treni si scambiarono avvisi mentre andavano nella stessa direzione ed infine un treno entrando in stazione fu avvisato che lo scambio non era a posto.

In tutti questi casi gli avvisi si ricevettero in tempo per evitare il pericolo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 3. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un decreto del Ministero dell'Interno Wurtemberghese che permette, in via eccezionale, l'importazione dei buoi provenienti dall'Italia, nei macelli di Stoccarda, Ulma e Heilbronn.

PARIGI, 3. — Il Ministro degli affari esteri smentisce la proclamazione del blocco delle coste dell'isola di Madagascar.

LONDRA, 3. — Si crede che il Consiglio dei Ministri si occuperà domani dei mezzi di tutelare gli interessi e i nazionali inglesi nell'Estremo Oriente.

Vi si tratterebbe inoltre di rinforzare la guarnigione di Hong-Kong e le forze navali inglesi.

Il Governatore delle Indie tiene settemila uomini pronti per imbarcarsi per Hong-Kong.

LONDRA, 3. — Si ha dall'Isola Maurizio correre voce che sia stato proclamato il blocco della costa del Madagascar e che istruzioni siano state date per assicurare la protezione dei coloni in caso di ostilità.

BERLINO, 3. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un decreto del Ministero badese dell'interno che permette l'importazione dei buoi e dei porci, provenienti dall'Italia, nei macelli delle città di Friburgo, Costanza, Carlsruhe e Mannheim.

LONDRA, 3. — I giornali hanno da Shanghai:

« Il Governatore della provincia di Kirin riferisce che forze giapponesi sono sbarcate presso Langhien.

« I particolari mancano ».

BUDAPEST, 3. — *Camera dei Magnati.* — Si apre la discussione sui quattro progetti di legge ecclesiastici, cioè sul libero esercizio della religione, sulla ricognizione della confessione israelitica, sulla religione dei figli nati da matrimoni misti e sul registro dello stato civile.

Il cardinale Schlauch parla contro e dice che tali progetti di legge condurrebbero a rovina la società e lo Stato.

La discussione continua.

PARIGI, 3. — È stato aperto stamane il secondo Congresso internazionale degli impiegati ferroviari.

Erano presenti i delegati dell'Italia, dell'Austria, della Spagna, della Francia e dell'Olanda e sono attesi i delegati dell'Inghilterra e degli Stati-Uniti d'America.

Il Congresso ha cominciato a discutere il suo regolamento.

BUDAPEST, 3. — *Camera dei Magnati.* — Il cardinale Schlauch, proseguendo il suo discorso contro i progetti di legge ecclesiastici, dice che il non appartenere ad alcuna confessione religiosa, è lo stesso che essere ateo e che l'ateismo conduce alla rivoluzione.

L'ex-ministro Cszaky rileva come il progetto sul libero esercizio della religione contenga una nuova clausola, in virtù della quale nessuno è obbligato ad appartenere ad una data confessione.

Il Patriarca serbo, Brankovitz, ed i vescovi rumeni, Metianu e Popea, veggono nel progetto in questione un danno per le loro Chiese.

Il vescovo protestante, Szasz, appoggia la ricognizione della confessione israelitica, ma si oppone alla mancanza individuale di ogni confessione.

Il Ministro dei culti, Eoetvoes, dichiara che il progetto è una conseguenza dello spirito dei tempi.

Non basta, egli dice, tutelare la propria libertà; bisogna anche volere la libertà per coloro coi quali si vive.

Dopo alcuni altri discorsi in favore e contro i progetti di legge ecclesiastici, la discussione è rimandata a lunedì.

BERNA, 3. — La conferenza per la pubblicazione dei Trattati di commercio ha terminato, nel pomeriggio d'oggi, i suoi lavori.

Essa non prese veruna decisione.

Tutto si limitò ad un semplice scambio di vedute tra i delegati.

BUENOS AYRES, 3. — Il piroscafo *Patagonia* è naufragato presso Talcahuano.

Sono scomparsi 22 marinai.

BERLINO, 3. — Il *Local-Anzeiger* dice, a proposito della voce corsa dell'istituzione di una reggenza in Russia, che nei circoli competenti berlinesi, nulla si sa in proposito, e che tale voce è considerata quindi infondata.

BUDAPEST, 3. — Nella seduta della Delegazione austriaca il giovane czeco Pacak presentò il testo della pretesa Convenzione austro-serba del 1882, ed interpellò il ministro degli affari esteri se sia vero che detta Convenzione sia stata conclusa e se esista ancora

Il delegato Burgstaller deplora che i giovani czechi combattano tutto ciò che è italiano o tedesco.

Indi esprime la sua piena riconoscenza e la sua fiducia verso il ministro della marina, Sterneck, per l'impulso savio e coronato di successo che seppe dare alla marina da guerra.

Il bilancio della marina è poscia approvato.

Si passa alla discussione del credito per l'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina.

Il delegato Slama rivolge varie interrogazioni d'ordine finanziario e critica specialmente il regime della tassa sulle decime.

Il ministro, de Kallay, confuta le asserzioni di Slama e constata gli immensi progressi fatti in pochi anni dai paesi occupati, quanto all'agricoltura, alla pastorizia ed alle scuole.

Anche nelle riforme delle decime si ottennero i progressi.

Il ministro soggiunse che la continuazione dei lavori ferroviari fino alla frontiera della Dalmazia e a Spalato è indispensabile per la Bosnia (*Vivi applausi*).

Il conte Kalnoky rispondendo all'interpellanza del giovane czeco Pacak dichiarò che l'interpellanza stessa comincia colle parole « Nella Commissione del bilancio della Delegazione austriaca si pretese che nessuna Convenzione militare colla Serbia era stata conclusa.

Ciò è inesatto, poichè la domanda che il delegato Pacak mi aveva allora fatta era « se una Convenzione militare colla Serbia fosse stata conclusa e fosse ancora in vigore »

A tale domanda io risposi di no, aggiungendo che non comprendo in generale lo scopo di una Convocazione militare colla Serbia. Mantengo questa risposta interamente.

Ora il delegato Pacak presentò il testo francese di una convenzione composta di quattro paragrafi, e domanda se tale convenzione sia stata conclusa nel 1882 e se esista ancora

Rispondo a questa domanda che quel testo fu pubblicato dalla

stampa radicale di Serbia molto tempo fa e che io lo lessi già sopra un giornale qualunque.

Quel testo è apocrifo.

Nessuna convenzione simile fu conclusa nel 1882, epoca in cui io dirigevo già il ministero degli affari esteri. Può darsi che prima del mio ministero e in una situazione affatto diversa fosse concluso un accordo mirante alla sicurezza della Serbia ed al quale si riferiscono le voci attuali. Ma siffatto accordo sarebbe stato cosa di attualità, ed è impossibile che contenga cose così assurde come il paragrafo quarto del testo della pretesa convenzione presentata dal delegato Pacak e che dà alla Serbia carta bianca verso la Bulgaria.

Si approvano indi i crediti per la Bosnia e per l'Erzegovina e la seduta è tolta.

PARIGI, 4. — Il Congresso dei sindacati delle ferrovie decise di organizzare gli operai ferroviari.

Tutte le nazioni formeranno un Comitato internazionale, con mandato di fare studi intorno agl'interessi economici dei lavoratori delle ferrovie.

SHANGHAI, 4. — Le truppe chinesi, fuggite da Pin-Yang, si sono trincerate a Ngan.

È possibile che vi sia una battaglia decisiva.

GIBILTERRA, 4. — Il piroscafo *San Giorgio*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Palermo, proseguì per New-Orleans.

RIO-JANEIRO 4 — Il Ministro degli affari esteri promise di punire gli autori di violenze contro gli stranieri.

Tre navi inglesi sono qui giunte.

RIO-JANEIRO, 4 — Il piroscafo *Solferino*, della Navigazione generale italiana, è partito per Genova.

LONDRA, 4 — L'ammiraglio Freemantle, comandante la squadra inglese nei mari della China, ed il Ministro inglese a Pechino, concertarono le misure ritenute necessarie per proteggere i loro nazionali.

Si dice che le truppe spedite a Hong-Kong non sbarcherebbero a Hong-Kong, ma sulla costa chinese.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 ottobre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L' altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 758.6

Umidità relativa a mezzodì 47

Vento a mezzodì . . . . . . N debolissimo

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 22.4. / Minimo 13.8.

Pioggia in 24 ore: mm. 4.9.

Li 3 ottobre 1894.

In Europa pressione elevata intorno al Mare del Nord; alquanto bassa nel Tirreno e in Sicilia, Shields, Amburgo 771; Zurigo 764; Malta 758.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso; pioggie generali, copiose specialmente al Centro e Sud, venti deboli; temperatura aumentata al Centro.

Stamane: cielo coperto o piovoso al Nord e Sud; poco nuvoloso o sereno sul medio versante Tirreno; venti freschi sciroccali sulla penisola Salentina; deboli a freschi settentrionali al Nord;

Barometro a 763 mm., all'estremo Nord, a 760 mm. a Tolone, Firenze, Napoli, Reggio, a 758 a Malta.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti deboli, specialmente settentrionali; cielo vario con pioggie.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 ottobre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	3|4 coperto	mosso	22 1	12 7
Genova	3|4 coperto	calmo	16 3	13 9
Massa Carrara . .	1|2 coperto	calmo	17 7	12 5
Cuneo	coperto	—	9 0	6 0
Torino.	coperto	—	13 7	9 0
Alessandria . . .	coperto	—	14 8	10 9
Novara.	piovoso	—	15 6	9 6
Domodossola. . .	piovoso	—	13 0	8 0
Pavia	coperto	—	16 4	10 6
Milano.	coperto	—	15 8	10 8
Sondrio	sereno	—	14 8	9 1
Bergamo	1|2 coperto	—	14 2	9 5
Brescia. . . .	3|4 coperto	—	15 3	11 4
Cremona	sereno	—	14 8	11 2
Mantova	3|4 coperto	—	19 0	12 0
Verona	1|2 coperto	—	16 7	11 6
Belluno	3|4 coperto	—	16 6	7 1
Udine	piovoso	—	19 6	10 2
Treviso	coperto	—	17 7	11 7
Venezia	coperto	calmo	17 0	11 0
Padova.	3|4 coperto	—	17 4	11 6
Rovigo.	1|2 coperto	—	19 0	11 2
Piacenza	coperto	—	14 4	10 7
Parma	coperto	—	14 0	10 2
Reggio Emilia . .	coperto	—	14 5	11 6
Modena	piovoso	—	14 8	11 3
Ferrara	1|2 coperto	—	15 2	10 5
Bologna	coperto	—	15 6	10 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	14 8	10 0
Pesaro.	coperto	mosso	17 4	12 4
Ancona	3|4 coperto	legg. mosso	18 0	14 2
Urbino.	nebbioso	—	14 4	9 0
Macerata	1|2 coperto	—	23 9	12 3
Ascoli Piceno . .	coperto	—	18 0	14 0
Perugia	1|2 coperto	—	15 1	11 2
Camerino. . . .	nebbioso	—	15 0	7 4
Pisa.	1|4 coperto	—	19 5	10 8
Livorno	1|4 coperto	calmo	15 7	12 0
Firenze	coperto	—	16 6	12 6
Arezzo.	1|2 coperto	—	17 2	11 3
Siena	3|4 coperto	—	13 0	10 4
Grosseto	1|4 coperto	—	18 3	15 4
Roma	1|4 coperto	—	21 2	13 8
Teramo	coperto	—	19 8	8 9
Chieti	1|2 coperto	—	15 6	8 0
Aquila	coperto	—	15 9	10 9
Agnone	nebbioso	—	15 8	9 5
Foggia.	coperto	—	19 6	14 6
Bari.	coperto	legg. mosso	20 2	16 6
Lecce	temporalesco	—	23 5	15 8
Caserta	3|4 coperto	—	21 0	14 6
Napoli	coperto	calmo	17 0	14 2
Benevento . . .	coperto	—	19 2	13 7
Avellino	coperto	—	17 0	12 6
Salerno	—	—	—	—
Potenza	3|4 coperto	—	15 6	10 3
Cosenza	piovoso	—	20 6	15 4
Tiriolo.	piovoso	—	20 0	7 4
Reggio Calabria. .	coperto	calmo	25 2	18 0
Trapani	coperto	calmo	23 7	17 4
Palermo	piovoso	mosso	25 2	14 9
Porto Empedocle .	coperto	mosso	25 0	18 0
Caltanissetta . . .	—	—	—	—
Messina	coperto	calmo	23 1	20 2
Catania	piovoso	mosso	22 1	17 4
Siracusa	1|2 coperto	mosso	24 9	17 0
Cagliari	1|2 coperto	calmo	20 0	11 2
Sassari.	1|2 coperto	—	18 7	11 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 ottobre 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —	90,77 1/2 60 57 1/2 55		— —
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	90,60 56 45	90 50	90,52 1/2 40 37 1/2 52 1/2		— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200	90,60 50	— —			— —
			detta » da L. 5 a 25	91,—	— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			55 25 1)
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			98 50 2)
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			96 — 3)
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			98 — 4)
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			107 50
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			485 — 5)
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			418 — 6)
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			407 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			87 — 7)
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			481 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			478 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1/2 0/0		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			633 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			489 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca Nazionale		— —			760 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	35		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			150 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			35 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			110 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			815 —
1 luglio 94	500	50	» » Acqua Marcia		— —			1100 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	133		— —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —			30 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			62 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			245 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	16: 1/2 161		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			264 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			40 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			190 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	600	250	» » Risanamento di Napoli		— —			25 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex coup. L. 1,25 — 2) Id. L. 2,03 1/2 — 3) Id. L. 2,03 1/2 — 4) Id. L. 2,08 1/2 — 5) Id. L. 10 — 6) Id. L. 10 — 7) Id. L. 10,67

G[illegible]DIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . . .	. . . . . .	77 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . . .	. . . . . .	216 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0|0 Emissione 1887-88-89.	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	275 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro).	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	425 —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	270 —
»	250	250	» » » 4 0|0	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	112 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia . . .	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3 . .	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna . .	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0|0 oro) .	. . . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0|0	. . . . .	— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 ½	Francia	90 giorni .	— —	108 32 ½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi . . .	Chèque . .	108 95	— —	108 85	108 85 75	108 90	— —	108 92 ½
2	Londra	90 giorni .	— —	27 25 ½	27 25	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque . .	— —	— —	— —	27 40 42	27 40	— —	27 41
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	27 40	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chèque . .	— —	— —	— —	134 82 ½ 70	134 60	— —	134 55

Risposta dei premi . . 29 ottobre — Compensazione . . . 30 ottobre

Prezzi di Compensazione. 29 » — Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 ½ % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1894

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
		Az.i Soc. Tramway Omnibus.	160 —
Rendita 5 %	90 85	» » Molini Mag. Gen. .	62 —
detta 3 %	56 50	» » Immobiliare . . .	30 —
Prestito Rothschild 5 % . .	107 50	» » Fond. Italiana . .	— —
Obb.i Città di Roma 4 % . .	425 —	» » Min. Antimonio . .	— —
» Cred. Fond. S. Spirito .	387 —	» » Mat. Laterizi . . .	20 —
» » » B. Nazion. .	480 —	» » Navig. Gen. Ital. .	250 —
» » » » .	478 —	» » Metallurgica Ital. .	40 —
Az.i Ferr.e Meridionali . . .	630 —	» » Piccola Borsa . .	192 —
» » Mediterranee . .	480 —	» » Caoutchouc . . .	— —
» Banca Nazionale . . .	755 —	» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Romana	400 —	» » Risanamento . . .	22 —
» » Generale	40 —	» » Cred. Ind. Edilizia .	— —
» Banco di Roma . . .	150 —	» » Fondiaria Incendio.	77 —
» Banca Tiberina	15 —	» » » Vita . .	216 —
» Soc. Industriale . . .	35 —	» Ferr. Sarde	268 —
» » Cred. Mobiliare . .	120 —	Obb.i Soc. Immob. 5 % . .	270 —
» » Gas	815 —	» » » 4 % . .	112 —
» » Acqua Marcia . .	1100 —	» » Ferroviarie . . .	275 —
» » Condotte d'acqua	124 —	» Ferr. Napoli-Ottajano .	170 —
» » Gen. Illuminazione .	245 —	» » del Tirreno . .	425 —

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

2 ottobre 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 90 58
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 88 41
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 54 71
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . . » 53 43

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Fumino Raffaele.